



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 348 del - 7 GIU. 2019

OGGETTO: convenzione con l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA) per l'attivazione di tirocini formativi nell'ambito del Master Universitario in Management e Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie - MaPS.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data - 7 GIU. 2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

U



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 348 del 7 GIU. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

premesso che la normativa vigente in materia di "tirocini di formazione ed orientamento" (Legge 24 giugno 1997 n. 196 e relativo D.M. attuativo 25 marzo 1998 n. 142) prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 3, comma 5, del D.M. 25 marzo 1998 n. 142, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in Azienda, a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

dato atto che, con D.G.R. n. X/7763 del 17.01.2018 recante "*Indirizzi regionali in materia di tirocini*" e successivo D.D.S. n. 6286 del 07.05.2018 sono stati approvati gli standard minimi per la stesura e la stipula di convenzioni per i tirocini ed i progetti formativi individuali, in applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 25.05.2017, finalizzati all'acquisizione di forme di apprendimento professionale ed inseriti nell'ambito di specifici piani di studio;

vista la nota dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), acquisita al protocollo aziendale in data 10.04.2019 al n. 3934, 9, con cui il predetto Ateneo ha chiesto la disponibilità dell'ASST G. Pini-CTO, all'attivazione di convenzione collettiva per lo svolgimento di tirocini curriculari;

vista la nota e-mail 10.04.2019 con cui il Dirigente SITRA aziendale dott. Claudio Bassi manifestava la volontà ad assumere le funzioni di tutoraggio dell'Azienda ospitante, nonché di responsabile dell'attuazione dei Progetti formativi individuali degli studenti in convenzione;

visto il testo di convenzione di che trattasi, quale parte integrante del presente provvedimento, da cui si rileva, in particolare, che:

- l'Università si impegna a garantire - per ogni singolo tirocinante - le coperture assicurative per i rischi che possano derivare dall'espletamento dell'attività di tirocinio (iscrizione all'INAIL per gli infortuni sul lavoro; polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi);
- sono a carico dell'ASST G. Pini-CTO, quale soggetto ospitante, gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 relativi alla "informazione ai lavoratori" e alla "formazione specifica" e "sorveglianza sanitaria" nell'ipotesi di esposizione ai rischi del tirocinante;

u



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 348 del - 7 GIU. 2019

- che i tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro né di collaborazione professionale, ad alcun titolo, né comportano alcun onere finanziario a carico dell'Azienda;
- che la collaborazione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

ritenuto opportuno procedere nel merito;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento nell'ambito del Master Universitario in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie - MaPS;
2. di dare atto che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al termine dell'anno accademico 2021-2022;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'ASST;
4. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio dell'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione al dott. Claudio Bassi, Dirigente SITRA aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Protti)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *MC*

(Atti n. 2019-1.1.3/1.2.13)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 348 del - 7 GIU. 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs.33/2013, dal - 7 GIU. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchelle

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

u

Imposta di bollo assolta in modo virtuale da
Università Carlo Cattaneo - LIUC autorizzazione
protocollo n. 2006/24677 del 26/06/2006 Agenzia
delle Entrate ufficio di Busto Arsizio

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

(AI SENSI DELLA DGR 17.01.2018, N.7763 E DEL DECRETO 07.05.2018 N.6286)

TRA

Università Carlo Cattaneo - LIUC di seguito denominato "soggetto promotore", con sede legale in Corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (VA), Codice Fiscale/P.Iva 02015300128, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Massimo Colli, nato il 03/03/1966 a 28021 Borgomanero (NO), in qualità di autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano, Codice Fiscale/P.Iva. 09320530968 rappresentata dal Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, nato il 22.02.1966 a Milano

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia e in mobilità interregionale;
- Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di tirocini curriculari.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante dell'accordo insieme alla presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 - LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e, per i tirocini extracurricolari, della redazione del Dossier Individuale.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 - INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto di quanto disciplinato agli articoli 3.8 e 4.2 degli Indirizzi regionali, essendo oggetto della presente convenzione i soli tirocini curriculari, non è prevista alcuna indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6 - GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, *copertura INAIL posizione n° 6597431/71*;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi *polizza RCT n. 402346953 Axa Assicurazioni*;

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo;
3. Per i tirocini extracurricolari l'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ARTICOLO 7 - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

1. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
2. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
3. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di **3 (tre) anni** e decorre dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe

ARTICOLO 9 - PROROGA SOSPENSIONE E RECESSO ANTICIPATO DEL TIROCINIO

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Eventuali periodi di sospensione e di proroga verranno formalizzati all'interno della piattaforma "career service LIUC" senza che questo comporti l'emissione di ulteriori documenti cartacei.

La sospensione e la proroga saranno regolamentate dai medesimi termini di cui alla Presente Convenzione.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n.7763 del 17 gennaio 2018.

Castellanza, li 8 maggio 2019



(firma per Università Carlo Cattaneo - LIUC)

Direttore Generale
Dott. Massimo Colli

(firma per ASST Centro Specialistico Ortopedico

Traumatologico Gaetano Pini-CTO)

Direttore Generale
Dott. Francesco Laurelli

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione LIUC PINICTQ.docx.p7m (Firme totali apposter 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 07/06/2019 14:02:17 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MASSIMO PIER LUIGI COLLI	CLLMSM66C038019J	non presente
	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINT-LRLFNC66B2F205Z	NON PRESENTE

WWW.AlboPretrorionline.it 07/06/19